

REGOLAMENTO (CEE) N. 3083/90 DELLA COMMISSIONE**del 25 ottobre 1990****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),considerando che il regolamento (CEE) n. 2701/90 della Commissione⁽³⁾ ha fissato i quantitativi di carni bovine congelate destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali nel quarto trimestre 1990;considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90⁽⁵⁾, i quantitativi richiesti possono venire ridotti; che le domande, presentate conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1136/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 817/89⁽⁷⁾, si riferiscono a quantitativi globali di gran lunga superiori ai quantitativi disponibili ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2701/90; che, in tali condizioni, ed al fine di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno, per il regime di

cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, ridurre in misura proporzionale i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ciascuna domanda di titoli d'importazione presentata in conformità del regolamento (CEE) n. 1136/79 per il quarto trimestre 1990, è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

- a) 2,075 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1136/79;
- b) 39,608 % delle quantità richieste per le carni bovine destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1136/79.

2. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande emananti da un unico interessato sono considerate come una domanda unica.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 9. 6. 1979, pag. 10.⁽⁷⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 37.